CITTADINANZATTIVA ONLUS - SEDE NAZIONALE
VIA CEREATE 6 - 00183 ROMA
TEL.: +39 06367181 - FAX: +39 0636718333
WWW.CITTADINANZATTIVA.IT

LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MAGISTRATI

Il 24.02.2015 la Camera ha approvato in via definitiva la disciplina di riforma della responsabilità civile dei magistrati.

L'intervento normativo modifica la legge 13 aprile 1988, n. 117, (c.d Legge Vassalli) che regola il risarcimento dei danni cagionati dall'esercizio delle funzioni giudiziarie e la responsabilità civile dei magistrati, disciplina adottata all'esito positivo del referendum del 1987 abrogativo degli articoli 55 e 56 del codice di procedura civile.

Le maggiori novità introdotte dalla riforma sono:

- Rimane il principio della c.d. **responsabilità indiretta**[1] dei magistrati, ma da ora in poi il cittadino potrà agire per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali **anche se i danni non derivano da privazione della libertà personale**.
- **Ridefinizione della c.d. clausola di salvaguardia**. Precedentemente il magistrato non era mai responsabile nella sua attività di interpretazione di norme di diritto né in quella di valutazione del fatto e delle prove. Con le nuove norme questa clausola di salvaguardia viene limitata e non si applica ai casi di dolo e/o colpa grave.
- **Ridefinizione della colpa grave**. Costituisce la nuova colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea, **il travisamento del fatto o delle prove**, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.
- **L'Aumento, da due a tre anni, dei termini per richiedere il risarcimento dei danni**. La data decorre dal momento in cui l'azione è esperibile, ovvero da quando i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti contro i provvedimenti cautelari siano stati già utilizzati o da quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha causato il danno.

[1] Il cittadino non può agire direttamente contro il singolo magistrato ma deve agire contro lo Stato Italiano nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri.

- Viene introdotto **l'obbligo di azione di rivalsa** da parte dello Stato nei confronti del magistrato ritenuto colpevole di dolo o negligenza inescusabile. Ora lo Stato deve esercitare, entro due anni, l'azione di rivalsa. Il mancato esercizio dell'azione di regresso, comporta responsabilità contabile.
- Viene, altresì, **aumentato da un terzo alla metà** dello stipendio netto annuo, il limite della responsabilità patrimoniale del magistrato.
- **Abrogazione totale del filtro di ammissibilità**. È cancellata l'attività di *'filtro'* costituito da un procedimento di ammissibilità della domanda giudiziale, oggi affidata ai tribunali distrettuali.

Fonti: www.governo.it; www.ilsole24ore.com; www.ilfattoquotidiano.it

Cristiano Tempesta